



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2590 di data 5 novembre 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione alla posa di un serbatoio interrato, in località Stavelin, nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Serena Marranini del Servizio foreste e fauna.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 18 ottobre 2018, con la quale la società Peio Funivie S.p.A., con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione alla posa di un serbatoio interrato, in località Stavelin, nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del p.ind. Rinaldo Monegatti, datati ottobre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la posa di un serbatoio interrato per carburante da autotrazione in prossimità della stazione di monte della telecabina Tarlenta in località Stavelin, collocato a fianco dei tre serbatoi esistenti; tale esigenza deriva dall'incremento di consumo di carburante nella battitura delle piste dovuto all'aumento di superficie dell'area.

Visto il nulla osta, con condizioni, rilasciato dal Parco Nazionale dello Stelvio Trentino - Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con nota prot. n. 635220 di data 25 ottobre 2018.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Peio Funivie S.p.A., con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, alla posa di un serbatoio interrato, in località Stavelin, nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione all'osservanza delle condizioni contenute nel nulla osta del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino:
 - qualsiasi opera od intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione di competenza del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette;
 - a conclusione lavori e durante l'esecuzione degli stessi dovranno essere curati il riordino e la pulizia dei luoghi;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Sviluppo sostenibile e aree protette venga inviata copia della presente deliberazione;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr